



EMENDAMENTI ALL' A.S. 1083

Conversione in legge del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante “disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”

Dopo l'art. 2 inserire i seguenti:

***Art. 2-bis
(modifiche alla legge 6 agosto 2008, n.133)***

Comma 1)

All'art. 76, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n.133, preporre le parole “Dal 1[^] gennaio 2009”

MOTIVAZIONE

E' necessario prevedere che la sanzione entri in vigore solo dal 2009, poiché altrimenti si inaspriscono, in corso d'anno, le sanzioni per gli enti non rispettosi del patto nel 2007, senza considerazione alcuna di quelle Province che invece sono rientrate, nel corso del 2008, dello scostamento registrato attraverso le necessarie manovre correttive.

Comma 2)

All'art. 77-bis, della legge 6 agosto 2008, n.133, eliminare il comma 8

MOTIVAZIONE

La formulazione vigente del comma 8 si presta a diverse interpretazioni circa la sua modalità di applicazione ai saldi, ma soprattutto risulta penalizzante per gli enti che intendano procedere a dismissione del patrimonio a partire da questo anno. L'eliminazione del comma consentirebbe di mantenere la modalità vigente di applicazione di tale voce alla competenza mista, come già in atto dal 2008, e soprattutto non determinerebbe variazioni ai saldi complessivi della manovra a carico degli enti.

La disposizione in argomento peraltro risulta anche in contrasto con l'art. 58 del decreto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali e a introdurre procedure semplificate per la dismissione dei beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'incentivazione alle dismissioni troverebbe una penalizzazioni in termini finanziari nel calcolo dei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

Comma 3)

All'art. 77-bis, comma 20, della legge 6 agosto 2008, n.133, sostituire la lettera a) nella seguente: a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta, relativa alla sanzione prevista per gli enti inadempienti, mira a rendere più coerente la limitazione imposta con la realtà effettiva del bilancio, poiché il limite di impegno al minimo registrato nell'ultimo triennio rischia di avere effetti eccessivamente deleteri sull'attività dell'ente.

Comma 4)

All'art. 77-bis, comma 20, della legge 6 agosto 2008, n.133, al primo periodo dopo le parole “sono ridotti” aggiungere le parole “, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore”

MOTIVAZIONE

Si ritiene che la sanzione relativa al taglio dei trasferimenti debba essere, in primo luogo, commisurata all'effettivo sfioramento, e comunque non superiore al 5%.

Comma 5)

All'art. 77-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

“32 bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione stessa”

MOTIVAZIONE:

L'emendamento mira a riproporre la vigenza del comma 682, art. 1 della legge n. 296/06, al fine di consentire alle Province che devono rispettare il patto di stabilità, e poter così conteggiare i trasferimenti statali (e soprattutto regionali) come incassati, anche in caso di reiterati ritardi di trasferimento delle relative risorse.

Comma 6)

All'art. 58, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità, per ciascun anno e per periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita”.

MOTIVAZIONE

Al fine di favorire le procedure agevolate di vendita del patrimonio immobiliare, come è nello spirito della norma, si propone il beneficio di consentire un alleggerimento dell'obiettivo del patto di stabilità, correlato alla dismissione.

Art. 2-ter

(disposizioni varie in materia di rimborso agli enti locali dell'Iva pagata sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale)

Fino al 31 dicembre 2011, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9 comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 4888, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel quadriennio 2004-2007 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione:

MOTIVAZIONE

Si tratta della copertura dell'onere relativo all'Iva sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale, relativamente alle annualità 2004 e seguenti. Con l'articolo 3, comma 25 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si era data salvezza al mancato rimborso dell'onere relativo ad una parte (circa il 50%) dell'IVA pagata alle aziende di trasporto pubblico locale con cui erano stati stipulati i contratti di servizio post riforma, relativamente alle annualità 2001, 2002 e 2003, che fino a quel momento era rimasto a carico dei bilanci comunali e provinciali. di fatto, erano stati stanziati nel bilancio statale i fondi per procedere al rimborso nei confronti degli enti locali delle seguenti quote: nel 2004 venne assegnata la quota del mancato introito 2001, nel 2005 venne assegnata quella relativa al mancato introito 2002, e nel 2006 è stata assegnata quella relativa al mancato introito 2003. allo stato attuale, non è, viceversa, stata inserita alcuna previsione di stanziamento per procedere al ristoro agli enti locali delle quote iva sui trasporti pubblici locali relative agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, detratte dal fondo IVA per essere assegnate alle regioni. La norma pone rimedio a tale ammanco, che grava per importi significativi sui bilanci degli enti locali. La somma richiesta, per quanto non sufficiente è superiore a quella prevista per dalla l.n. 350/03 poiché dal 2004 in avanti sono molte le regioni che hanno attivato il meccanismo dei contratti di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale.

Si tenga presente che il Ministero dell'Interno dispone di tutte le certificazioni annualmente inviate da comuni e province relativamente agli oneri pagati a titolo di IVA sui trasporti pubblici per ciascun esercizio. Quindi è possibile realizzare un conteggio esatto del fabbisogno.

Art. 2-quater
(modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n.311)

Al comma 275, art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole “dei comuni” aggiungere le parole “e delle province”

MOTIVAZIONE

Le esenzioni da imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e ogni altra imposta indiretta ovvero tributo o diritto sono attualmente disposte solo in favore dei comuni, in caso di conferimenti e trasferimenti di immobili in favore di fondazioni o società di cartolarizzazione e associazioni riconosciute. L'emendamento mira ad ampliare la titolarità di tale regime di favore anche alle Province.

Art. 2- quinquies
(disciplina dell'imposta di bollo)

All'allegato b al dpr 26 ottobre 1972, n. 642 recante "Tabella. Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", dopo il punto 27 quater è aggiunto il seguente:

"27-quinquies. Istanze di contributi, sovvenzioni e patrocini indirizzate alle Province, ai Comuni e loro consorzi o comunità montane da soggetti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali qualora le istanze non ineriscano a quest'ultima"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha lo scopo di consentire anche agli enti non commerciali (tra cui onlus e associazioni culturali, sportive o diverse senza fine di lucro) di poter godere delle esenzioni dal bollo in caso di istanze di concessione di sostegno/sovvenzione o contributo presentate agli enti locali

Articolo 3
(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

Al comma 1

sostituire le parole “dall’anno scolastico 2009/2010” con le parole “dall’anno scolastico 2010/2011”;

sopprimere l’intero periodo finale dalle parole: “Il presidente del Consiglio dei ministri.....” fino alle parole “Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali”

MOTIVAZIONI

Lo slittamento si rende necessario per consentire, in tempi ragionevolmente utili, un efficace e razionale dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La soppressione dell’ultimo capoverso si rende invece necessaria per un corretto e rispettoso rapporto interistituzionale, che vede gli enti locali, ciascuno per le scuole di propria competenza, i compiti e le funzioni concernenti, tra l’altro, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Materia, che trasferita dal D.L.gs 112/98, ha poi avuto conferma nella sua titolarità, dalla modifica della Costituzione, legge 3/2001.

Non appare dunque accettabile, per un confronto rispettoso delle competenze, la formulazione dell’articolo 3, peraltro contenuto in un provvedimento recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria.

Se obiettivi e tempi del dimensionamento vengono imposti dal Governo su proposta del Ministro delle Finanze pena diffida e commissariamento, non si comprende dove sta la valutazione che i territori sono chiamati a fare rispetto ai bisogni di istruzione dei territori stessi e la loro autonomia decisionale. Tutto ciò mentre si discute di federalismo, sussidiarietà e autonomia dei diversi livelli dello Stato.